



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023, in riferimento allo svolgimento della funzione del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE - ORDINANZA

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e ss.mm. e ii.;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

visto il “Regolamento del Consiglio di presidenza” approvato con deliberazione n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019 e confermato con deliberazione n. 120/CP/2021 in data 12 maggio 2021;
vista la deliberazione del 10 novembre 2021, n. 272/CP/2021 con la quale il Consiglio di presidenza ha approvato il “Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante”;
vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 23 dicembre 2022, n. 43/SSRRCO/INPR/2022, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2023;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2023/INPR del 20 gennaio 2023, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l’anno 2023, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;
vista la deliberazione del 29 novembre 2022, n. 285/2022/INPR, della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;
vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2023”;
vista l’ordinanza del 24 gennaio 2023, n. 3/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;
udito il relatore, Referendario Andrea Di Renzo;

FATTO e DIRITTO

Il regolamento UE/2021/241 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendone gli obiettivi, il finanziamento e le relative regole di erogazione.

L’art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 stabilisce che: *“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*.

L’art. 3, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 prevede che: *“La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base*

delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.”

L’art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, prescrive che: “La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile”.

Questa Sezione, in riferimento al controllo concomitante di cui al citato art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, con delib. n. 285/2022/INPR, ha già previsto che: “l’attivazione del controllo concomitante nell’ambito della Regione Abruzzo potrà, peraltro, prendere le mosse anche da una puntuale richiesta espressa dal Presidente della Giunta regionale o dal Consiglio delle autonomie locali istituito presso il Consiglio regionale e si indirizzerà, in via prioritaria, sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità per le procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale; in special modo il controllo potrà riguardare gli interventi che attengono ai programmi di spesa volti a contrastare il dissesto idrogeologico per consentirne una rapida esecuzione; detto controllo sarà svolto durante l’attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti singolarmente sottoposti, nei termini di legge. L’attività relativa sarà eseguita nel rispetto dei principi generali del controllo di gestione, con le tecniche e gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale ed internazionale, accertando, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa stessa. Analoghe richieste di attivazione inerenti programmi di spesa degli enti locali o di organi o di società pubbliche partecipate operanti esclusivamente nell’ambito regionale potranno essere avanzate a questa Sezione, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali ovvero direttamente da parte dei Presidenti delle Province, dai Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione Abruzzo”.

Le Sezioni riunite in sede di controllo con delib. n. 43/SSRRCO/INPR/2022 hanno affermato che: “L’attività delle sezioni regionali di controllo assume un ruolo particolarmente rilevante anche in sede di

definizione del generale quadro programmatico in coerenza alla loro vicinanza al territorio che ne rappresenta valore fondante. Ed invero - come più volte sottolineato - l'articolazione centrale ed insieme territoriale dell'Istituto di controllo consente di offrire sia al Parlamento nazionale che alle diverse Assemblee regionali valutazioni e riferimenti finanziari e gestionali non altrimenti disponibili. [...] A livello di quadro generale programmatico non possono non evidenziarsi talune coordinate di fondo quali quelle della ulteriore possibile scala di programmazione attuativa, favorendo la collaborazione e la interazione tra queste sezioni riunite, le altre sezioni centrali e le stesse diverse sezioni regionali: possono così individuarsi sia sul piano orizzontale che su quello verticale virtuose e tempestive modalità di interazione e di collaborazione istituzionale, a partire da quanto sopra si è esplicitamente affermato in relazione ai rapporti semestrali sull'attuazione del PNRR ex articolo 7 d.l. 77."

La Sezione autonomie con delib. n. 13/SEZAUT/2022/INPR ha affermato: *"L'attività di monitoraggio, che rappresenta un adempimento obbligatorio, cui le Sezioni regionali non possono sottrarsi, si può in effetti arricchire in relazione agli esiti del controllo sulla gestione e del controllo concomitante ma anche del controllo finanziario e/o del controllo preventivo. Tuttavia, pur rappresentando un momento di sintesi dell'intera attività di controllo sull'attuazione dei programmi, essa deve essere caratterizzata da contenuti minimi comuni a tutte le Sezioni, al fine di garantire le ricordate omogeneità e confrontabilità dei risultati. [...] Si procede di seguito ad indicare i contenuti essenziali per poter fornire un contributo significativo in ordine allo stato di attuazione dei pertinenti interventi. Detti contenuti possono essere riassunti nei termini seguenti: ricognizione degli interventi effettuati sul territorio; considerazione d'ordine generale sul rispetto degli obiettivi, e dei relativi tempi di attuazione, previsti dal PNRR, finanziati in tutto o in parte con le riserve ivi previste; evidenziazione di specifici ritardi, inefficienze, difformità o altre disfunzioni; attivazione delle eventuali misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze evidenziate, comprensive dei rimedi suggeriti e - nel caso estremo di gravi situazioni - delle segnalazioni al Ministro; eventuale esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n.77 del 2021"*.

Al fine dell'attivazione dei controlli previsti dalla normativa richiamata, con riserva di eventuale ulteriore attività istruttoria, è necessaria l'acquisizione dei dati relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La Regione Abruzzo, le Province e i Comuni dell'Abruzzo dovranno trasmettere alla Sezione i dati relativi alla attuazione del PNRR alla data del 31 dicembre 2022, comunicando l'eventuale partecipazione a interventi previsti dal Piano, la qualità in relazione alla quale avviene la partecipazione (se come attuatore o realizzatore), ogni elemento relativo al Codice unico progetto (Cup), alla missione, alle componenti, agli importi relativi agli investimenti, al rispetto delle tempistiche previste nei cronoprogrammi, agli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione del Piano, come specificamente richiesto, compilando il modello editabile allegato alla presente deliberazione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ORDINA

che l'Ente comunichi i dati richiesti, riferiti alla data del 31 dicembre 2022, compilando il modello editabile allegato, e provvedendo alla sua trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata abruzzo.controllo@cor-teconticert.it entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, ai Presidenti di provincia e ai Sindaci rientranti nella circoscrizione territoriale della Regione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA